

Approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 29.05.2012
**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

Art. 1

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2

Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D. Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Art. 3

Gettito del tributo

1. La tariffa della tassa è determinata, con deliberazione della Giunta Comunale, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61, commi 2 e 3, dall'art. 67, comma 3, dal decreto 507 e, per gli anni 1994 e 1995, dell'art. 79, comma 5, dello stesso decreto.

Art. 4

Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 5

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 6

Esclusioni dalla tassa

1. Sono oggettivamente esclusi dalla tassa i locali e le aree, incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti urbani o assimilati, se non in misura del tutto trascurabile:

a) locali:

a1) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola, presenza umana;

a2) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

a3) locali comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile;

a4) la parte degli impianti sportivi riservata di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

- a6) non utilizzati per l'intero anno o in maniera sporadica, chiuse, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita autocertificazione, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas ;
- a7) non accessibili direttamente dall'abitazione e non abitabili;
- a8) di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- a9) delle sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici;
- a10) destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- a11) sale espositive di musei, pinacoteche, biblioteche e simili;
- a12) delle case coloniche e delle relative pertinenze purchè destinate ad uso agricolo;
- a13) adibiti ad uffici comunali;
- a14) adibiti ad edifici scolastici;

b) aree:

- b1) impraticabili o intercluse da recinzione;
- b2) in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- b3) non presidiata o adibita a mero deposito di materiale in disuso;
- b4) adibita in via esclusiva all'accesso di veicoli dalle stazioni servizio carburanti, con esclusione delle aree operative;
- b5) utilizzate come depositi di veicoli da demolire;

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o all'idonea documentazione fornita dal contribuente.

2. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma della leggi vigenti.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

4. Per le attività di seguito elencato (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITÀ' DETASSAZIONE %

Falegnamerie	10
Autocarrozzerie	10
Autofficine per riparazioni veicoli	10
Distributori di carburante	10
Superfici espositive di mobilifici e complessi commerciali all'ingrosso	30
Laboratori artigianali	10

Titolari di att. Produttive (commerciali – artigianali - industriali) che detengono una superficie imponibile superiore ai 2.000 mq beneficiano di una detassazione del 50% sulla superficie eccedente i 2.000 mq.

5.L'esclusione della tassa è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto.

Il comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esclusione.

L'esclusione della tassa una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

Allorché queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esclusione.

Art. 7

Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 8

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 mt.

b) in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera 500 mt. e fino a 1000 mt.

c) in misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori ai 1000 mt.

3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono esse fatte constare mediante diffida al gestore del servizio di nettezza urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 30% della tariffa.

5. Ai fini di cui sopra sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Art. 9

Classi di contribuenza

1. Le categorie con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti da assoggettare alla tassa sono le seguenti:

Categoria n. 1 Abitazioni e garages

Categoria n. 2 Uffici e ambulatori

- Categoria n. 3 Laboratori industriali e artigianali e magazzini
- Categoria n. 4 Ristoranti , bar
- Categoria n. 5 Negozi fiori-frutta
- Categoria n. 6 Negozi, alimentari, supermercati
- Categoria n. 7 Altri negozi
- Categoria n. 8 Alberghi, pensioni, affittacamere, bed and breakfast
esclusi i locali adibiti a servizio ristorazione
- Categoria n. 9 Parrucchieri,estetiste e centri benessere
- Categoria n. 10 Cinema, associazioni, circoli, sale convegni
- Categoria n. 11 Circoli, associazioni, sportive, culturali con
somministrazione di bevande e/o alimentari
- Categoria n. 12 Partiti politici, circoli, organ. Sind.,Istituiti Religiosi
- Categoria n. 13 Enti Pubblici e privati di assistenza
- Categoria n. 14 Esposizioni,autosaloni ed autorimesse
- Categorie n. 15 Officine di riparazione auto, macchine agricole,
moto,carrozzerie,elettrauto autolavaggi, gommisti

Art. 10

Esenzioni

1.. Sono esenti dalla tassa:

- a) le abitazioni occupate da persone che, pur avendo mantenuto in questa la residenza anagrafica, si trovano di fatto, ricoverate permanentemente in strutture sanitarie e/o assistenziali, a condizione che l'immobile non venga utilizzato da terzi, né in affitto nè in comodato gratuito;
- b) locali, a qualsiasi uso adibiti, occupati da organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e da organizzazioni di volontariato costituite per fini di solidarietà di cui all'art. 13 della L. 266/1991, iscritte nell'albo regionale del volontariato.

2.. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto.

3.. Le esenzioni del presente articolo hanno validità annuale e potranno essere variate dalla Giunta Comunale, con decorrenza dall'anno successivo a quello di adozione della delibera di modificazione.

4. Allorché le condizioni per avere diritto all'esenzione vengono a cessare, l'interessato deve presentare, al competente ufficio comunale, la denuncia di cui all'art. 15 e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.

5. Per tutte le esenzioni indicate nel presente articolo la copertura della spesa sarà assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa.

6. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia saranno applicate le sanzioni previste dalla legge e dal vigente regolamento delle entrate tributarie comunali.

Art. 11

Riduzioni

La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottototata nel caso di:

1.

- a) abitazioni con unico occupante: 10%;
- b) abitazioni con unico occupante che abbia compiuto 65 anni al 1 gennaio dell'anno di riferimento: 30%;
- c) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%;
- d) utenti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%;
- e) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.L. 507/1993: 30%.

2. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

3. Le riduzioni del presente articolo hanno validità annuale e potranno essere variate dalla Giunta Comunale, con decorrenza dall'anno successivo a quello di adozione della delibera di modificazione.
4. Allorché le condizioni per avere diritto alle riduzioni vengono a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui all'art. 15 e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni che davano diritto alle riduzioni.
7. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia saranno applicate le sanzioni previste dalla legge e dal vigente regolamento delle entrate tributarie comunali.
8. In caso di contestuale spettanza, a favore del soggetto tassabile, di più riduzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, si applica la riduzione a questo più favorevole.

Art. 11 Bis

Agevolazioni speciali.

1. La tassa è dovuta nella misura ridotta del 30% per:

Nuclei familiari al cui interno siano presenti soggetti titolari di pensione o assegni (disoccupazione, mobilità o cassa integrazione) con il reddito del nucleo familiare per l'anno precedente, non superiore al doppio della pensione minima inps e che possiedano la sola casa di abitazione e relativa pertinenza

Presenza nel nucleo familiare di un soggetto disabile con invalidità **min. 74%**.

2. Le superiori agevolazioni saranno concesse unicamente su domanda dell'avente diritto che attesterà il sussistere delle condizioni previste mediante la presentazione della certificazione ISEE e della certificazione dell'invalidità permanente o temporanea (in quest'ultimo caso l'agevolazione decade con lo scadere delle temporaneità)

La persistenza dei requisiti dovrà essere riconfermata entro il 30 Aprile di ogni anno. In sede di prima applicazione le condizioni che danno diritto alle agevolazioni dovranno essere certificate entro il 15.07.2012

Il comune in qualsiasi momento può effettuare controlli ed accertamenti.

La presente agevolazione non può far cumulo con quelle previste all'art.11.

Art. 12

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e anche se ricorrente i locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. Per temporaneo s'intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo: In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 13

Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o

detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. la denuncia dovrà contenere:

a) l'indicazione del codice fiscale;

b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;

c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;

d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;

e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;

f) la provenienza;

g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale;

4. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 14

Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto la denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 15

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

Art. 16

Riscossione, accertamento

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs n. 507/1993 e s.m.i il versamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani viene effettuato in forma diretta da parte del contribuente.

2. La tassa, liquidata sulla base di contribuenti assoggettati nell'anno precedente, denunce presentate e accertamenti notificati, viene iscritta in specifico elenco di soggetti debitori, unitamente alle addizionali ed alle eventuali sanzioni ed interessi dovuti, posto in riscossione ai sensi del comma precedente a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 74 del D. Lgs. 507/1993.

3. Le scadenze per il pagamento della tassa sono le seguenti :

31 Marzo – 30 Giugno – 31 Agosto – 31 Ottobre

E' consentito anche il pagamento in unica soluzione dell'importo indicato nell'avviso di scadenza entro la prima rata.

Esclusivamente per l'anno 2012 le scadenze sono le seguenti:

31 Luglio – 30 settembre – 30 novembre – 31 gennaio

4. Al contribuente deve essere inviato apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. Il contribuente è tenuto al versamento nei termini di scadenza anche in caso di mancato ricevimento dell'avviso di scadenza.

Qualora il contribuente non provveda al pagamento della tassa entro la data prevista per l'ultima rata, si procede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata A/R, di apposito sollecito bonario, con il termine di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento del medesimo, con l'addebito delle spese di notifica.

In caso di perdurante inadempimento si provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento, nei termini e nelle modalità di cui al comma 7.

5. Il Comune procede all'esercizio dei poteri di accertamento provvedendo a:

accertamento in rettifica delle dichiarazioni incomplete od infedeli;

accertamento d'ufficio delle omesse denunce o dichiarazioni;

accertamento d'ufficio degli omessi, tardivi o parziali versamenti.

L'avviso di accertamento, debitamente motivato, deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati; entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e s.m.i. ed artt. 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i.

6. La variazione dell'ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.

7. In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento dell'importo dovuto entro le scadenze, l'importo è riscosso in unica soluzione, previa notificazione di avviso di accertamento con il quale vengono irrogate le sanzioni amministrative tributarie ed applicati gli interessi moratori, come determinati dall'apposito regolamento comunale, calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili.

8. In caso di omesso o parziale versamento dell'importo oggetto di avviso di accertamento entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua notificazione si procede alla riscossione coattiva secondo la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639; in tal caso il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 17

Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D. Lgs 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate; per le violazioni relative agli obblighi di versamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e s.m.i.

2. Per le violazioni di cui al terzo comma dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio, per quanto attiene al procedimento sanzionatorio, alla legge 689/1981.

3. La pena pecuniaria è determinata, in base alla gravità della violazione, tenuto conto dell'eventuale recidiva dell'autore, con provvedimento del Sindaco.

4. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, trovano applicazione le agevolazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e s.m.i in materia di ravvedimento operoso.

Art. 18

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ai sensi di legge.